

# COMUNE DI OSPEDALETTO

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



## PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE 2019

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROCEDURA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE  
ART.44 C.3 DELLA L.P.15/2015

1 ADOZIONE D.C.C. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019

*Ospedaletto, MARZO 2019*  
*Redatte da arch. Roberto Vignola*



## RETTIFICA DELLO STRUMENTO URBANISTICO – ART.44 C.3 L.P.15/2015

## PREMESSA

Nel corso del 2017/2018 è stata redatta la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ospedaletto. L'iter si è concluso con la definitiva approvazione avvenuta con **D.G.P.1080 DEL 22.06.2018**.

Nell'esercizio delle Norme Tecniche di Attuazione, l'ufficio tecnico comunale ha riscontrato che l'articolato riferito alle Aree per Attività Zootecniche non riporta un comma che regola l'altezza massima in tale zonizzazione, la cui definizione era avvenuta mediante una procedura di Variante Puntuale – Piano Attuativo in loc. Gravon, approvata in giunta provinciale con **D.G.P.1773 d.d.19.10.2015**.

La presente variante per rettifica viene quindi attivata ai sensi dell'art.44 c.3 della L.P.15/2015.

## FORMAZIONE DELL'ERRORE MATERIALE.

Le Norme tecniche sono state ampiamente revisionate in sede di Variante, procedendo all'adeguamento dei testi alla Legge Provinciale n°15/2015 ed al Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale, con la sola esclusione della revisione degli indici edilizi ed applicando tra l'altro il principio di non duplicazione della Norma.

Nell'effettuazione di tale procedura, il comma in oggetto non è stato riportato nell'articolato - Aree per Attività Zootecniche in trattazione – art.41. Di rimando in egual modo l'art.55 riporta informazioni non aggiornate.

## CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE

Si è intervenuti sulle norme tecniche di attuazione e rispettivamente:

**sull'art.48** che con il comma 8 reintroduce i contenuti della variante puntuale Piano Attuativo loc. Gravon, seppur aggiornata nel suo contenuto, per adeguarla al principio di non duplicazione della Norma. Per tale ragione il testo viene indicato in rosso, barrando la parte divenuta inattuale.

**Sull'art.55**, aggiornando il testo in colore rosso e prevedendo lo stralcio del testo indicato in giallo, così come nella variante puntuale del 2015.

## ARTICOLI MODIFICATI

Di seguito e sulla base di quanto evidenziato, si riporta il testo dei due articoli aggiornati.

### ART. 41 - AREE PER ATTIVITÀ ZOOTECHNICHE

1. Sono ammessi i fabbricati zootecnici così come definiti all'art. 5.7.
2. Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori:
  - Lotto minimo: 3000 mq
  - Rapporto di copertura max: 45%
  - Altezza max: 9,5 m
  - Distanza dai confini min: 5 m
  - Distanza tra gli edifici min: vedi D.G.P.2879 del 31/10/2008
  - Distanza dalle strade min: vedi art. 52
  - Parcheggi: vedi art. 7
3. È ammessa l'abitazione del conduttore o proprietario nella misura max di 400 mc lordi per ogni unità produttiva purché la parte produttiva abbia un volume di almeno 1000 mc.
4. Nel caso di nuove edificazioni la progettazione dovrà prevedere tutti gli accorgimenti atti a mitigare l'impatto ambientale e a salvaguardare le zone limitrofe.
5. All'interno delle specifiche fasce di pertinenza fluviale è vietato il trattamento e lo spargimento di liquami e deiezioni animali regolamentati da specifica normativa a livello nazionale e provinciale
6. Per la localizzazione di impianti di biogas si applicano le disposizioni dell'art.114 – disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole della L.P.15/2015.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'art.40 bis comma 2 delle presenti Nda in località Fontana Secca.
8. Per l'area sita in località Gravon, individuata dal cartiglio P.A.G.4, l'altezza massima è limitata a 6.00 ml. In questa area sono ammessi fabbricati zootecnici ~~così come definiti all'Art.5 comma 7 (tipologia dei fabbricati – fabbricati zootecnici) del PRG~~, **esclusi i soli fabbricati destinati specificatamente al ricovero – anche temporaneo – e all'allevamento degli animali (cioè le stalle aziendali e simili).**

### ART. 55 - DISCIPLINA DEI PIANI ATTUATIVI

(Comma 5)

#### 5. **P.A.G.4** : Piano attuativo

Nuova area **per attività zootecnica produttiva** in località "gravon"

Delimitazione: vedi Tav.2.

Criteri: nuova area ~~per attività zootecnica produttiva del settore secondario e commerciale.~~

Indirizzi: data la posizione in adiacenza ad ~~altre~~ attività produttive esistenti il piano attuativo dovrà porre particolare attenzione alle tipologie realizzabili limitandone le altezze in modo da non provocare contrasti stridenti con l'esistente.

L'area dovrà essere progettata curando l'omogeneità dei volumi, privilegiando l'uso del legno lamellare e delle coperture inclinate, assicurando finiture e cromie di qualità, la suddivisione dei lotti con siepi sempreverdi e mettendo a dimora alberature in prossimità dei parcheggi. La tipologia edilizia sarà il "capannone" con forme geometriche rettilinee orientate secondo le curve di livello, con copertura a due/quattro falde inclinate. Dovranno essere realizzate alberature ad alto fusto lungo il lato sud dell'area.

Parametri: quelli di zona (**art.41**) ma con limitazione dell'altezza massima a m.6,00.

Norme transitorie: l'attività attuale potrà unicamente eseguire opere di manutenzione ordinaria.

Termini: entro sei anni.

## ALLEGATI

Alla presente si allega il testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, aggiornate alla rettifica descritta.